



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/102 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2026**

**che stabilisce le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo di cui al regolamento
(UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di stabilire il punto di accesso elettronico europeo come parte del sistema informatico decentrato, è necessario definire e adottare specifiche tecniche, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti.
- (2) Il punto di accesso elettronico europeo, come parte del sistema informatico decentrato, dovrebbe essere conforme alle specifiche tecniche applicabili, agli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e agli altri requisiti del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), dello stesso.
- (3) Il punto di accesso elettronico europeo è stato istituito dal regolamento (UE) 2023/2844 come parte del sistema informatico decentrato al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti in materia civile e commerciale nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe consentire alle persone fisiche e giuridiche di presentare istanze, presentare o inviare richieste, ricevere informazioni di rilevanza procedurale, compreso l'accesso a fascicoli o a parti di fascicoli processuali digitalizzati, e comunicare con le autorità competenti, o consentire ai loro rappresentanti di agire in tal senso per loro conto, nei casi disciplinati dal regolamento (UE) 2023/2844, o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziari.
- (4) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere collegato a un punto di accesso autorizzato interoperabile ai sensi del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) e dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica.
- (5) Conformemente alla decisione (UE) 2024/789 della Commissione (³), l'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2023/2844 e partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata né è soggetta all'applicazione del presente regolamento.

(¹) GU L 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>.

(²) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj>).

(³) Decisione (UE) 2024/789 della Commissione, del 6 marzo 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero (GU L, 2024/789, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj>).

- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 novembre 2025.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Specifiche tecniche e altri requisiti del punto di accesso elettronico europeo

Le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente al livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2023/2844, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

ALLEGATO

Specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo**1. Introduzione**

Il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo (*European electronic access point* - EEAP), un portale accessibile alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, in tutta l'Unione e connesso a un punto di accesso interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato istituito ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Definizioni

- 2.1. «Scambio di dati»: lo scambio di messaggi e documenti attraverso il sistema informatico decentrato.
- 2.2. «Protocollo di trasferimento per ipertesti sicuro» (Hypertext Transfer Protocol Secure) o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata.
- 2.3. «Identificazione elettronica»: identificazione elettronica quale definita all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 2.4. «Autenticazione»: autenticazione quale definita all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 2.5. «Mezzi di identificazione elettronica»: i mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 2.6. «Regime di identificazione elettronica»: regime di identificazione elettronica quale definito all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 2.7. «EU Login»: il servizio di autenticazione utenti della Commissione europea, che consente loro di accedere a un'ampia gamma di servizi web della Commissione, compreso l'EEAP.
- 2.8. «REST» (REpresentational State Transfer - trasferimento di Stato rappresentativo): uno stile architettonico per la progettazione di applicazioni in rete, basato su un modello di comunicazione client-server senza stato, e che utilizza metodi standard per effettuare operazioni sulle risorse, generalmente rappresentati in formati strutturati.
- 2.9. «SOAP»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell'attuazione dei servizi web in reti di computer.
- 2.10. «Servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete, dotata di un'interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente.

3. Metodi di comunicazione per via elettronica

L'EEAP utilizza metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web, ai fini degli scambi di dati.

Nello specifico, l'EEAP come portale è connesso a un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/850.

4. Protocolli di comunicazione

L'EEAP utilizza protocolli Internet sicuri, come l'HTTPS, per la comunicazione all'interno del sistema informatico decentrato, e protocolli di comunicazione basati su standard, come SOAP, o metodi come REST, per la trasmissione di dati e metadati strutturati.

5. Disponibilità dei servizi

- 5.1. Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità tecnica dell'EEAP almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.
- 5.2. In caso di guasto imprevisto dell'EEAP, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

6. Connessione alla banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti

L'EEAP è connesso alla banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti contenente le informazioni delle autorità competenti, istituita ai fini del sistema informatico decentrato.

7. Mezzi utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente

- 7.1. Ai fini dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica, l'EEAP consente agli utenti di identificarsi e autenticarsi elettronicamente con mezzi di identificazione elettronica, anche attraverso il portafoglio europeo di identità digitale, forniti con un livello di garanzia elevato come specificato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014.
- 7.2. L'autenticazione rispetto all'EEAP è effettuata utilizzando EU Login, integrato nei regimi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri.

8. Periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti

- 8.1. La Commissione sviluppa l'EEAP nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 e conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e attua le misure amministrative, organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello elevato di cibersicurezza.
- 8.2. Il periodo di conservazione dei dati per i messaggi e i relativi metadati nell'EEAP è di cinque anni dopo la chiusura del caso.
- 8.3. Il periodo di conservazione dei progetti di documenti che non sono stati inviati e che l'utente può conservare nell'EEAP è lo stesso per tutti gli atti giuridici in materia civile e commerciale a livello transfrontaliero e non incide sulle politiche nazionali di conservazione dei dati. Tale periodo di conservazione è di tre mesi dall'ultima modifica del progetto di documento.

9. Prescrizioni in materia di accessibilità del web

L'EEAP è conforme alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>).